

stere nel modo di valutazione dello immobile, che ora è in costume presso tutti gli istituti di credito fondiario; possono consistere nell'avvilimento dell'immobile, quando esso è esposto alla vendita all'asta pubblica; avvilimento dell'immobile che è dovuto non solo al sistema della valutazione sul multiplo della imposta, al sistema dei ribassi e all'aver sostituito il nostro codice civile la vendita necessaria all'antico sistema della aggiudicazione necessaria, ma anche alla facilità, con la quale si lasciano esporre alla vendita gli immobili.

A questi vizi di metodo mai abbiamo posto mente e noi dovevamo porvi mente ed occuparci di una legge di credito fondiario che giovasse alla agricoltura.

Invece noi presentemente ci occupiamo soltanto di una legge di credito fondiario, che giova alle banche.

Ora, se questa legge non legasse minimamente le mani al potere legislativo per l'avvenire, potrei votarla, ma siccome essa contiene restrizioni per l'avvenire così dichiaro di sentirmi molto esitante a votarla.

Sono molto esitante, e dipenderà forse da incompetenza mia, ma se debbo rispondere all'appello di una franca risposta, che francamente il ministro Chimirri ci ha domandato, dirò che, così com'è ridotto ora, questo credito fondiario, in verità, mi pare che non valga la pena di essere istituito. (*Bene!*) È stato istituito per avere un grosso capitale metallico, per avere 100 milioni. Ma esso si è andato man mano riducendo in modo tale che, non da quello che si è detto, ma da quello che si suppone, pare che sia un Istituto di credito edilizio piuttostochè un Istituto di credito fondiario. Ebbene, allora, nell'interesse dell'agricoltura domando almeno che le cose si chiamino col loro vero nome, e che questo si chiami Istituto di credito edilizio, poichè dobbiamo distinguere il credito edilizio dal credito della terra, trattandosi d'industrie che sono distinte, separate, che hanno diversa natura, che hanno diverso svolgimento, dato lo sviluppo che ha preso ora il credito edilizio, nella crisi che attraversiamo. Se noi invece confondiamo il credito edilizio col credito della terra danneggiamo questo, e forse danneggiamo l'altro. Quindi se si tratta di un Istituto di credito fondiario sono molto esitante nel dare il mio voto al disegno legge così com'è presentato: se si tratta di un Istituto di credito edilizio, non me ne intendo e starò ad ascoltare quel che diranno gli altri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris Maggiorino.

Ferraris Maggiorino. Farò una semplice dichiarazione di voto.

Dopo le risposte dell'onorevole ministro di agricoltura, seguirò lo stesso sistema del mio amico l'onorevole Fagioli: non voterò il passaggio alla seconda lettura, ma non mi ci opporrò. Mi riservo di vedere quale dovrà essere in seguito l'attitudine mia. Però mi permetta l'onorevole ministro di dire ch'egli, nel suo discorso, che, con molta attenzione, abbiamo ascoltato, ha preso questa posizione: la legge del 1890 è passata in giudicato ed esprime la volontà del Parlamento; il Ministero e la Camera attuale non ne hanno la responsabilità, e non resta che eseguirla.

Potrei fare qualche obiezione su questo proposito. Sono diversi giorni che il Governo ha enunciato il suo proposito di emendare delle leggi votate dai Parlamenti anteriori. Il miglioramento delle leggi è la funzione di qualsiasi Parlamento. Ma lasciamo da parte queste osservazioni. Non siamo noi, come non è Lei, onorevole ministro, che vogliamo distruggere la legge del 1890: la legge del 1890 si è distrutta di per sè il giorno in cui gli aspiranti alla concessione del credito fondiario a giudizio del Ministero e a giudizio nostro, non sono stati in condizione di eseguirla. La legge del 1890 è distrutta oramai. Noi facciamo una legge nuova in cui diamo forza di legge ad uno statuto che abbiamo riconosciuto non conforme alla legge del 1890; e soltanto ci riferiamo a quella legge per certe determinate facoltà, in quanto le facoltà, stabilite in quella legge, non siano contrarie a quelle che, nella nuova, stiamo stabilendo. Quindi è una nuova legge che stiamo facendo, poichè, per quanto sia compresa in un solo articolo, è l'approvazione di un intero statuto formulato in modo non conforme alla legge del 1890.

D'altronde, il caso del non adempimento della legge del 1890 era previsto nella legge stessa. L'ultimo articolo della legge, articolo aggiuntivo proposto da alcuni di noi ed accettato dal Ministero di allora, dice chiaramente che qualora, entro un anno dalla data della legge, questa non sia eseguita, cioè il nuovo istituto non cominci le sue operazioni, la legge cade di per sè nella parte relativa alla fondazione di un nuovo istituto, e resta soltanto per quelle disposizioni d'ordine generale, che sono state ravvisate buone da tutti i lati della Camera. Or bene, questa è la situazione. La legge del 1890 non si è potuta eseguire. L'onorevole ministro dice che ciò dipende